



## **REGOLAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI SETTORE**

*Approvato dal Consiglio generale nella seduta del 21 dicembre 2011  
modificato dal Consiglio generale nella seduta del 29 aprile 2015*

### **Art. 1 (Definizione)**

1. Il presente regolamento disciplina i rapporti fra A.G.C.I. e le Associazioni nazionali di settore di cui agli articoli da 15 a 19 dello Statuto nazionale di A.G.C.I.

### **Art. 2 (Compiti)**

1. Le Associazioni nazionali di settore sono responsabili della specifica politica settoriale, della elaborazione ed attuazione delle linee programmatiche di settore, entro gli ambiti degli indirizzi di politica generale dell'A.G.C.I. deliberati dagli organi centrali, nonché della assistenza tecnica richiesta dagli associati.

2. Le stesse individuano gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire per elevare il livello di imprenditorialità delle imprese associate promuovendo ogni iniziativa sul piano organizzativo utile allo scopo.

3. Curano, inoltre, i contatti ed i rapporti con i competenti Ministeri con le altre Associazioni nazionali di settore, con le Organizzazioni sindacali di categoria e con gli organismi internazionali di settore a cui l'A.G.C.I. aderisce.

4. L'attività relativa alle relazioni contrattuali deve essere effettuata di concerto fra A.G.C.I. nazionale e le Associazioni nazionali di settore competenti per materia e la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro deve essere effettuata consensualmente.

### **Art. 3 (Rapporti con A.G.C.I.)**

1. Le Associazioni nazionali di settore svolgono il proprio ruolo di rappresentanza politico – associativa in stretto raccordo con la Presidenza nazionale di A.G.C.I. come previsto dal comma 1 del precedente art. 2.

2. A questo proposito, ogni anno entro il termine di trasmissione del rendiconto, le stesse devono inviare ad AGCI nazionale una relazione ove siano indicate le azioni svolte nonché quelle in programma per il successivo anno.

3. Le stesse Associazioni, in materia di contabilità e rendicontazione, devono attenersi alle norme contenute negli artt. 18, commi 2 e 3, e 37 dello Statuto nazionale nonché nell'art. 12 del Regolamento Amministrativo e 20 del Regolamento Organizzativo.

### **Art. 4 (Rapporti con le Associazioni territoriali)**

1. Con riferimento all'art. 15 dello Statuto Nazionale, le Associazioni nazionali di settore collaborano inoltre a realizzare a livello territoriale concrete funzioni di settore con lo scopo di mantenere i rapporti con gli Enti locali, con le altre Centrali cooperative e con le Organizzazioni sindacali in particolare per la stipula degli accordi territoriali di settore che dovranno comunque essere autorizzate dal competente organo dell'Associazione nazionale di settore di concerto con le Associazioni territoriali competenti.

### **Art. 5 (Nomina dei rappresentanti)**

1. Laddove le normative vigenti lo richiedano in ragione delle specifiche attività di settore e nel rispetto di queste, le Associazioni nazionali di settore provvedono alla indicazione alla Presidenza

nazionale di A.G.C.I. dei nominativi dei rappresentanti di A.G.C.I. stessa negli enti e nelle istituzioni nazionali, che si attiverà per le proprie competenze nel rispetto delle norme statutarie.

2. Alle nomine di rilevanza settoriale negli Enti e Istituzioni specifici territoriali provvedono - sentita l'Associazione Nazionale di Settore competente e su indicazione vincolante del responsabile di settore a livello locale - le Presidenze delle Associazioni territoriali.

3. In caso di divergenza, la questione è rimessa alla Presidenza nazionale sentito il competente organo dell'Associazione nazionale di settore.

4. Nei casi di comprovata urgenza provvede direttamente la Presidenza Nazionale dell'Associazione nazionale di settore, salvo la determinazione prevista dal comma 2 del presente articolo.

5. I rappresentanti come sopra nominati, riferiscono periodicamente rispettivamente all'Associazione nazionale di settore e alla Associazione territoriale competente.

#### *Articolo 6 (Contribuzione settoriale e straordinaria)*

1. Le Associazioni nazionali di Settore possono introdurre l'imposizione della contribuzione settoriale come previsto dall'art. 16, comma 4 dello Statuto nazionale e normato dall'art. 10, commi 3 e 5 del Regolamento Amministrativo.

2. Le Associazioni nazionali di Settore, come previsto dall'art. 18, comma 3 del Regolamento Organizzativo, possono predisporre specifici programmi di intervento sia a livello nazionale che internazionale anche in raccordo con l'Alleanza delle Cooperative Italiane come normato dall'art. 10, commi 4 e 5 del Regolamento Amministrativo.

#### *Articolo 7 (Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 30° giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio generale al fine di consentire la relativa divulgazione alle Associazioni territoriali e alle Associazioni nazionali di settore.

2. Le modifiche al Regolamento organizzativo entrano immediatamente in vigore.